

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2065

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata **ROTTA**

Disposizioni in materia di requisiti anagrafici per il riconoscimento dell’assegno sociale e di controlli sull’erogazione delle prestazioni assistenziali

Presentata il 10 febbraio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — A partire dal 2010 è stata introdotta (decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) la speranza di vita nel sistema pensionistico con effetti sui requisiti anagrafici per conseguire il diritto alla pensione al fine di garantire nel medio-lungo periodo la stabilità del sistema. Pertanto, l’ulteriore aumento della speranza di vita media comporterà un incremento dell’età pensionabile e un adeguamento della vita lavorativa.

Il sistema di adeguamento automatico del requisito anagrafico per il diritto alla pensione è basato sull’indicatore statistico (speranza di vita) elaborato periodicamente dall’Istituto nazionale di statistica

(ISTAT) con cadenza triennale. L’adeguamento del requisito anagrafico agli incrementi della speranza di vita interessa anche l’assegno sociale (articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010), pur non esistendo alcuna correlazione tra tale prestazione assistenziale, che si fonda sullo stato di povertà dei soggetti che ne fanno richiesta, e la speranza di vita media.

Con le disposizioni vigenti il requisito anagrafico di 65 anni per avere diritto all’assegno sociale deve essere aggiornato a cadenza triennale e a partire dal 2013 tale requisito sale a 65 anni e 3 mesi e dal 2018 salirà a 66 anni e 3 mesi.

A differenza delle pensioni collegate all’attività di lavoro e alla contribuzione, l’assegno sociale è rapportato alla situazione reddituale del soggetto e, pertanto, non esiste alcun rapporto tra la speranza di vita e lo stato di povertà dei soggetti che

richiedono l'assegno sociale al compimento del requisito di età.

La proposta di legge ha l'obiettivo di confermare il requisito dell'età, cioè 65 anni, per avere diritto all'assegno sociale. Si ritiene che non sia equo basare la sostenibilità del sistema previdenziale sulla riduzione della spesa sociale conseguente all'adeguamento del requisito dell'età alla speranza di vita per avere diritto all'assegno sociale in quanto tale prestazione è di natura assistenziale. Nel caso specifico i soggetti interessati, a differenza degli altri soggetti collegati alla pensione da lavoro, non sono in condizioni di adeguare l'attività lavorativa alla speranza di vita in quanto non svolgono alcun lavoro. Tali soggetti si trovano in condizioni di indigenza e hanno bisogno del sostegno da parte dello Stato, che non deve essere procrastinato con lo strumento della speranza di vita.

Si registrano due fenomeni: 1) la concentrazione della ricchezza nel 10 per cento della popolazione, che detiene circa il 45 per cento della ricchezza totale; 2) l'aumento della povertà assoluta, che è raddoppiata dal 2005 al 2012. Il deterioramento delle condizioni economiche e sociali di una parte della popolazione che è sprovvista di reddito ci impone di intervenire con lo strumento dell'assegno sociale, confermando il requisito dell'età di 65 anni e abrogando le disposizioni che hanno creato un rapporto irrealistico tra tale requisito e la speranza di vita delle persone.

La proposta di legge prevede l'utilizzo della Banca dati dei conti correnti da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) al fine di effettuare i controlli sui redditi dichiarati con le autocertificazioni dai richiedenti delle prestazioni assistenziali erogate dall'Istituto previdenziale (assegni sociali, maggiorazioni sociali, prestazioni agli invalidi civili).

Attualmente l'INPS effettua i controlli necessari utilizzando l'anagrafe tributaria per i redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e il casellario dei pensionati per le prestazioni assistenziali erogate in denaro con carattere di continuità dagli enti pubblici. Per

i redditi con ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (interessi postali e bancari, interessi su titoli) non è possibile effettuare alcun controllo sulle autocertificazioni. Le persone richiedenti le prestazioni sociali non dichiarano quasi mai le tipologie di redditi non controllabili e, pertanto, le prestazioni sociali erogate dall'INPS potrebbero non essere commisurate all'importo giusto o essere illegittime nel caso in cui il reddito reale supera il limite di reddito per avere diritto alla prestazione sociale.

La Banca d'Italia ha comunicato che il 90,1 per cento delle famiglie è titolare di un deposito bancario o postale e che il 70 per cento delle famiglie più povere ha un *dossier* aperto. Inoltre, l'INPS, per facilitare le modalità di pagamento delle pensioni, ha introdotto il beneficio della valuta il primo giorno pagabile del mese per i pensionati che riscuotono la pensione attraverso il deposito bancario o postale. I pensionati con un importo di pensione superiore a 1.000 euro sono obbligati a riscuotere la pensione con accredito sul proprio conto corrente o su conto di deposito a risparmio presso la banca o la posta. Alla luce di tali informazioni si ritiene importante per l'INPS conoscere i redditi con ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (interessi postali e bancari, interessi su titoli) al fine di verificare la presenza di tali redditi nelle autocertificazioni che incidono sull'importo delle prestazioni sociali.

Si ritiene necessario e urgente integrare le banche dati esistenti al fine di contrastare la micro-evasione e le autocertificazioni non veritiere nonché di ridurre le iniquità del sistema del *welfare* e, nel caso specifico, di consentire all'INPS di utilizzare la Banca dati dei conti correnti al fine di erogare le prestazioni assistenziali nella misura giusta solo alle persone che si trovano in condizioni di indigenza.

La proposta di legge prevede, inoltre, la soppressione dei compensi per l'attività di docenza in aula espletata dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni durante l'orario di lavoro ordinario o straordinario. Tale posizione tiene conto che le ore

di docenza effettuate dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono già retribuite con lo stipendio e che l'attività di formazione delle imprese innovative si svolge in massima parte in modo continuo e complementare nei processi di produzione (formazione *on the job*).

Gli oneri finanziari derivanti dall'articolo 1 sono coperti dai risparmi di cui all'articolo 2 e dalla soppressione dei compensi per le attività di docenza svolte dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni durante l'orario di lavoro normale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Requisito anagrafico).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e degli assegni sociali sostitutivi di invalidità civile di cui agli articoli 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è stabilito in 65 anni, senza l'applicazione degli incrementi di età previsti dall'articolo 12, comma 12-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal presente articolo.

2. Al comma 12-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, parole: « e all'articolo 3, comma 6 », sono soppresse.

ART. 2.

(Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2011, n. 214).

1. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « controlli fiscali » sono inserite le seguenti: « e dei controlli sui redditi ai fini della definizione e dell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dell'INPS ».

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 sono coperti dai risparmi conseguenti alla disposizione di cui all'articolo 2 e dalla soppressione dei compensi per le attività di docenza svolte dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni durante l'orario di lavoro ordinario o straordinario.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17PDL0060020